



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI PALAU

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

Sommario

Articolo 2 - DENOMINAZIONI.....	4
Articolo 3 – GLI ORMEGGI E LE MODALITÀ DI ORMEGGIO	4
Articolo 4 – LE MANOVRE.....	6
Articolo 5 - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEI POSTI BARCA.....	7
Articolo 9 - CASI DI EMERGENZA E DI FORZA MAGGIORE.....	10
Articolo 10 - INQUINAMENTI E MOLESTIE.....	11
Articolo 11 - PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA	11
Articolo 12 - ISPEZIONI	13
Articolo 13 - ASSICURAZIONE	13
Articolo 14 - SERVIZI PORTUALI	13
Articolo 15 - ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI.	15
Articolo 16 - USO DELLE AREE RETROSTANTI LA DIREZIONE DEL PORTO	17
Articolo 17 – PIANO ANTINCENDIO	18
Articolo 18 – SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROFESSIONALI	18
Articolo 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI UTENTI	19
Articolo 20 - TARIFFE DI ORMEGGIO	22
Articolo 21 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E SANZIONI	23
Articolo 22 - SANZIONI.....	23
Articolo 23 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	23

PREMESSA

Il Comune esercita la propria attività in virtù degli atti di Concessione n. 175 del 15/12/1997, n. 119 del 19/12/2000, n. 51 del 24/04/2001, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Olbia, n. 36 del 21/12/2006 e del provvedimento di anticipata occupazione n. 8 del 08/07/2004, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, provvedimenti accorpati, integrati e prorogati con la determinazione n.1933/35316 del 22/09/2011 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio-Olbia, avente ad oggetto “Accorpamento, rettifica e proroga concessioni demaniali marittime Porto Turistico di Palau – Concessionario Comune di Palau. Reg. Porti n. 06” del 30/06/2015 e fino al 31/12/2020.

Il Comune di Palau ha redatto il presente regolamento per la gestione del Porto Turistico che viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune ed è disponibile nella sua stesura presso la direzione del Porto. Il controllo sul rispetto delle norme generali contenute nel presente regolamento, è demandato al personale dipendente dell'Ente e alla cooperativa affidataria del bando per la gestione dei servizi e alle autorità marittime e forze di polizia competenti. Tutti i servizi forniti sono disciplinati dalla Direzione del Porto che provvede altresì alla assegnazione degli ormeggi, nonché alla applicazione del regolamento e delle tariffe, e ha l'autorità di far rispettare le condizioni generali elevando eventuali provvedimenti che possono arrivare, per i trasgressori, fino alla perdita del diritto di ormeggio.

La Direzione del Porto comprende:

- Ufficio Tecnico Operativo;
- Amministrazione.

La direzione dell'approdo è diretta da un direttore del Porto nominato dal Comune di Palau mentre le attività gestionali secondarie afferenti l'ormeggio, la vigilanza, la pulizia e manutenzione delle banchine, dei pontili, delle aree verdi e dei servizi igienici sono affidate a cooperativa mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli artt. 35, 36 e 60 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50, 95 e successive modificazioni con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le disposizioni qui di seguito contenute sono obbligatorie per chiunque, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi nell'ambito del Porto Turistico di Palau.

Articolo 1 –IL PORTO TURISTICO

Il porto turistico di Palau si compone, come visibile nell'allegata planimetria (allegato A) di:

- di n. 8 banchine e n. 12 pontili fissi e galleggianti;
- specchi acquei destinati alla manovra e ormeggio delle unità nautiche;
- campo boe presso la Baia dell'Isolotto – Punta Nera;
- area a terra compresa tra la Piazza Popoli d'Europa e la Direzione del Porto Turistico, destinata alle operazioni di alaggio e varo;
- area con scivolo a terra antistante la Direzione del Porto turistico che consente il diretto alaggio e varo a mezzo di carrello e per unità sino a metri lineari 10
- area di sosta temporanea cantieri nautici con sede nel Comune di Palau;

Il piano degli ormeggi prevede n. 471 posti barca di diverse dimensioni, per lunghezza delle unità è da intendersi la “lunghezza fuori tutto”.

Articolo 2 -DENOMINAZIONI

Le aree e le strutture considerate ai fini del presente Regolamento sono così denominate:

- Pontile galleggiante "A"
- Pontile galleggiante "B"
- Pontile galleggiante "C"
- Pontile galleggiante "D"
- Pontile galleggiante "E"
- Pontile galleggiante "F"
- Pontile galleggiante "G"
- Banchina H Alta
- Banchina H Bassa
- Banchina I
- Banchina L
- Banchina M Est
- Banchina M West
- Banchina N
- Pontile fisso "O"
- Pontile galleggiante "P"
- Pontile galleggiante "Q"
- Pontile fisso "Q"
- Banchina R
- Pontile fisso "S"
- Specchio acqueo prospiciente i pontili in concessione
- Campo boe presso la Baia dell'Isolotto – Punta Nera
- Area alaggio e varo
- Area sosta temporanea cantieri nautici
- Specchio acqueo "travel lift"
- Scivolo alaggio e varo

Tale stato può comunque essere liberamente modificato e ampliato dall'Amministrazione in relazione alle esigenze e tipologia della domanda.

Le assegnazioni saranno effettuate in base a graduatoria pubblica comunale in funzione delle disponibilità, degli ormeggi di pare classe e al protocollo di richiesta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l'ormeggio di classe superiore qualora ritenuto utile nell'economia della gestione ai fini dell'applicazione.

Articolo 3 – GLI ORMEGGI E LE MODALITÀ DI ORMEGGIO

- 3.1. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate seguendo le corrette modalità dettate dall'arte marinaresca e comunque in sicurezza. È a carico, della singola imbarcazione/natante, la dotazione di cime di terra ed è fatto esplicito divieto dell'uso di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi di ormeggio.

- 3.1.1 Nelle banchine e nei pontili, le unità devono essere *ormeggiate di punta* con la poppa o la prua rivolte alla banchina, l'assegnazione dell'ormeggio è una discrezionalità lasciata alla direzione del Porto in combinato con le disposizioni dell'Autorità Marittima nei limiti delle capacità di ciascun pontile.
- 3.1.2 Nel Campo boe le imbarcazioni/natanti devono seguire le regole della buona marineria nell'avvicinamento, presa e ormeggio della boa assegnata dalla direzione del porto (alla quale è fatta salva la facoltà di scegliere e modificare l'assegnazione).
- 3.1.3 Negli specchi acquei portuali è fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, di dare fondo all'ancora.
- 3.1.4 Le unità all'ormeggio, dotate di motore fuoribordo, devono obbligatoriamente tenere il piede del motore abbassato al fine di evitare danneggiamenti altre unità in manovra.

3.2. Responsabilità degli utenti e della direzione del porto

- 3.2.1 Nei posti riservati, l'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile, fatta eccezione per la sostituzione della cima dalla catenaria a bordo per la quale l'utente è autorizzato alla sola cura e manutenzione ed alla tempestiva segnalazione di anomalie presso la direzione del porto.
- 3.2.2 L'utente durante le manovre deve rispettare sempre le buone regole della navigazione per tanto nell'ipotesi di danni e rotture durante tali manovre la direzione del porto si potrà rifare sullo stesso richiedendo i costi per la sostituzione della trappa (cima che va da bordo alla catenaria) ed i costi per le riparazioni necessarie per ripristinare il danno cagionato dalle altre rotture.
- 3.2.3 L'utente è sempre responsabile di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in porto, causato dalla propria imbarcazione/natante.
- 3.2.4 L'utente ha sempre l'onere di rendere identificabile al personale della Direzione del Porto la propria imbarcazione/natante perciò deve provvedere affinché il nome, la matricola o altri segni distintivi della propria unità siano chiaramente riconoscibili dalla banchina o dal pontile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile, sarà ritenuta dalla Direzione del Porto come occupante senza titolo il posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento.
- 3.2.5 L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.
- 3.2.6 E' fatto divieto agli utenti del Porto di lasciare: A) le passerelle delle imbarcazioni in banchina e/o sui pontili; B) cime sui pontili o sulle banchine (salvo adeguato posizionamento ordinato che non

intralci il passaggio); D) calzature, ciabatte e oggetti vari sopra i pontili o le banchine; E) utilizzare prodotti non ecologici per la pulizia delle imbarcazioni; F) Lavare le imbarcazioni senza utilizzare apposita pistola salva acqua; G) Non rispettare le prescrizioni che potranno essere impartite e comunicate dalla cooperativa che gestisce i servizi e quanto contenuto nel regolamento.

- 3.2.7 L'accesso ai pontili è riservato: ai proprietari, agli equipaggi, a eventuali passeggeri delle unità ormeggiate, al personale dipendente o autorizzato dal comune.
- 3.2.8 La direzione del Porto, oltre ad essere tenuta a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione.
- 3.2.9 La Direzione è manlevata da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a terzi e/o persone che dovessero derivare dall'inosservanza del Regolamento.
- 3.2.10 La Direzione non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo, ed anche a bordo delle imbarcazioni, autoveicoli e motocicli e nelle unità immobiliari dell'approdo.
- 3.2.11 I responsabili della gestione delle attività secondarie dovranno verificare che in nessuna unità all'ormeggio vengano usati servizi igienici se non provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami e per impedire che questi ultimi, in tutto o in parte, possano essere riversati in mare. Tale divieto dovrà essere appositamente evidenziato in occasione dell'arrivo di unità unitamente alla possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'ambito portuale che garantiscono l'utilizzo pubblico a pagamento.

Articolo 4 – LE MANOVRE

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa consapevole che:

- 4.1 Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso ed uscita delle unità;
- 4.2 Tutte le manovre all'interno del porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;
- 4.3 La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire a velocità non superiore a 2 nodi o alla velocità minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità, comunque tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali;

- 4.4 Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata;
- 4.5 La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o di mancanza del motore ausiliario. E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind – surf;
- 4.6 Nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore marino di carburanti, è obbligatorio limitare l'andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso;
- 4.7 È obbligatorio l'utilizzo dell'apparato VHF (ch. 09) per le unità in avvicinamento ed in ingresso al Porto Turistico;
- 4.8 È fatto obbligo a chiunque segnalare prontamente all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possano comportare ostacolo alla navigazione delle unità all'interno del porto.

Articolo 5 - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEI POSTI BARCA

L'assegnazione dei posti di ormeggio è di totale competenza della Direzione del Porto ed è insindacabile. **La direzione si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (*condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.*), i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità, mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità dell'Utente.** L'Utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione forzata dell'unità.

I posti di ormeggio sono contrassegnati con lettera indicante il pontile, la banchina o campo boe e con numerazione progressiva. Ad ogni unità verrà obbligatoriamente apposta, sulla parte rivolta verso il pontile, banchina o boa, un apposito adesivo con simbolo del comune di Palau comprovante sia il numero del posto di ormeggio, la durata e tipologia del contratto, l'eventuale tipologia svolta (noleggio, locazione, etc.), e le diciture saranno sia in italiano che in inglese.

Le informazioni saranno apposte direttamente dalla direzione portuale tramite l'utilizzo di pennarello indelebile su materiale laminato "pvc protettivo anti UV".

- 5.1 E' espressamente vietato, pena l'allontanamento immediato dell'unità:
- a) concedere l'utilizzo del posto di ormeggio a terzi;
 - b) lo scambio non autorizzato fra utenti;
 - c) qualsiasi forma di sub affitto;
 - d) il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell'imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i.
- 5.2 In caso di acquisto/variazione dell'imbarcazione/natante rispetto a quella indicata nel contratto, l'Utente è obbligato alla stipula di un nuovo contratto per l'adeguamento del canone ed

eventuale assegnazione di un nuovo posto barca. In caso di mancato aggiornamento del contratto, la *nuova* unità è ritenuta “occupante senza titolo” e quindi allontanata dal Porto.

- 5.3 In caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità ed in caso di inadempienza, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'utente.
- 5.4 Ove l'Utente non utilizzi e rinunci temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore della Direzione del Porto, dandone comunicazione all'ufficio ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto.
- 5.5 Durante il periodo estivo, l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nei seguenti casi:
- a) assenza superiore alle 24 ore;
 - b) rientro dopo le 21,00;
 - c) partenza prima delle 08,30 o dopo le 19,30.
- 5.6 In assenza di comunicazione scritta o verbale da parte dell'Utente, la Direzione del Porto potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato (obbligo di comunicazione 48 ore prima), sarà compito della Direzione del Porto liberare lo stesso o metterne a disposizione un altro della stessa dimensione/categoria.
- 5.7 La Direzione del Porto, per conto del Comune, declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.
- 5.8 Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro, suddiviso per singole dimensioni/categorie, con pagine siglate e numerate. Il registro è depositato presso la Direzione del Porto, ed è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.
- 5.9 L'utente deve ormeggiare la propria imbarcazione al posto barca a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti il posto assegnato, occupandone un altro, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione, dell'imbarcazione/natante, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'utente.
- 5.10 Nel caso in cui l'utente cambi unità per vari motivi (usura del mezzo, nuovo modello etc.) la nuova dovrà essere della medesima dimensione, salvo il caso in cui un'unità di maggiore dimensione sia ormeggiabile nello stesso posto barca assegnato in precedenza, senza che ciò crei pregiudizio alla gestione del Porto e agli altri utenti.

- 5.11 *Al fine di garantire una corretta trasparenza l'assegnazione dei posti barca dovrà annualmente prevedere la rotazione periodica delle imbarcazioni con pari dimensioni e pescaggio.

***La presente disposizione entrerà in vigore nel 2020**

Articolo 6 – IMBARCAZIONI AL TRANSITO

L'unità in transito e cioè che giunge in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi, solo qualora ve ne sia disponibilità, al momento del suo ingresso in porto.

- 6.1 L'Utente in transito, al suo arrivo in porto, deve recarsi presso la Direzione del Porto e compilare una apposita scheda (consapevole delle conseguenze civili e penali per eventuali dichiarazioni mendaci) con la quale deve indicare tutti i dati dell'unità e dell'utente ed accettare le condizioni di ormeggio.
- 6.2 L'Utente in transito è tenuto al pagamento anticipato della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali secondo le tariffe in vigore approvate dall'Autorità Marittima.
- 6.3 La sosta in transito ha una durata massima di 72 ore, rinnovabili per ulteriori 72 ore nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione.
- 6.4 L'ormeggio per un tempo massimo di 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria ricompresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 e per non più, comunque, di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese dovrà essere a titolo gratuito ed opportunamente pubblicizzato dal medesimo gestore
- 6.5 La disponibilità dei posti di ormeggio riservati al transito è pari al 10 % (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca. L'ubicazione degli stessi è a completa discrezione della Direzione del Porto.

Articolo 6 bis - PIANO DEGLI ORMEGGI

La classificazione dei posti barca in categorie è stata definita in base alla lunghezza massima delle imbarcazioni ormeggiabili.

Dal 16/09 al 14/06 i posti barca per le persone diversamente abili vengono implementati di n. 2 unità – D13 e D14;

Dal 16/09 al 14/06 i posti barca disponibili per le unità in transito saranno n. 15 suddivisi proporzionalmente per categoria;

Le categorie dei posti ormeggio e i relativi parametri dimensionali sono i seguenti:

CATEGORIA A	DIMENSIONI	N. POSTI	COLORE	POSTI AL TRANSITO 8% 	UBICAZIONE
A	da ml. 00,00 a ml. 06,50	110		8	PONTILE "P"
B	da ml. 06,51 a ml. 08,00	175		14	PONTILE "P"
C	da ml. 08,01 a ml. 09,50	45		4	PONTILE "Q"
D	da ml. 09,51 a ml. 11,50	52		4	CAMPO BOE
E	da ml. 11,51 a ml. 13,50	75		6	CAMPO BOE
F	da ml. 13,51 a ml. 16,50	14		1	MW 22
G	da ml. 16,51 a ml. 24,00	4		=	
TOTALE		475		37	

CATEGORIA	DIMENSIONI	N. POSTI	COLORE	POSTI AL TRANSITO 8% 	UBICAZIONE
CAMPO BOE	Sino a ml. 16,50	10		Per transito CAT. D - E 	
FORZE DELL'ORDINE	=	6			
PESCATORI	=	2			Tra Pontili "H Alta - D- E"
BANCHINA TRANSITO LIBERO GIURNO		BANCHINA "R" DALLE H. 11:00 ALLE H. 16:00			

POSTI BARCA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	N. POSTI	UBICAZIONE
	4	D2 - D8 - D10 - D24

Articolo 7 - POSTI ORMEGGIO CORPI DI POLIZIA

La Direzione del Porto Turistico, in caso di richiesta da parte dell'Autorità Marittima e dei vari Corpi di Polizia, metterà a disposizione gratuitamente un posto di ormeggio richiesto. L'ubicazione degli stessi è prevista nel solo Pontile fisso contraddistinto dalla lettera "S" e sarà concordata al momento secondo le rispettive esigenze.

Articolo 8 - ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- 8.1 È vietata la sosta dei carrelli in tutta l'area portuale, salvo nell'area assegnata ai cantieri nautici;
- 8.2 E' vietato l'accesso con qualsiasi veicolo (biciclette incluse) sui pontili;

Articolo 9 -CASI DI EMERGENZA E DI FORZA MAGGIORE

- 9.1 In casi di particolari condizioni meteorologiche e/o in qualsiasi situazione di pericolo, valutata dall'Autorità Marittima, quest'ultima potrà avvalersi disponendo e coordinando gli equipaggi delle imbarcazioni presenti nell'approdo turistico.

- 9.2 Eventuali unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddeiti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del Porto. Nel caso in cui un'unità affondi nell'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, l'utente è obbligato al recupero e alla relativa rimozione/smantellamento, secondo le modalità impartite dall'Autorità Marittima.

Articolo 10 - INQUINAMENTI E MOLESTIE

All'interno dell'approdo turistico, a meno di specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima, è vietato:

- 10.1 durante tutto l'arco della giornata, l'uso: di proiettori, sirene, generatori;
- 10.2 dalle ore 22,00 alle 09,00 e dalle 13,00 alle 16,00 qualsiasi operazione che generi rumori molesti;
- 10.3 l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sui pontili o sulla banchina;
- 10.4 lavare l'unità con detergenti non specifici per la nautica;
- 10.5 l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- 10.6 l'abbandono di accumulatori elettrici esausti (es. batterie);
- 10.7 lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli;
- 10.8 la pesca e la balneazione in Porto;
- 10.9 il lavaggio delle stoviglie, delle vele, dei salvagenti in banchina o sui pontili;
- 10.10 fare la doccia sulla banchina o sui pontili;
- 10.11 ingombrare con oggetti, carrelli, tenders o altro le banchine, i moli ed i pontili;
- 10.12 usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto;
- 10.13 accendere fuochi, barbecue, eventi e o feste non autorizzate lungo l'area di banchina;
- 10.14 effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto di ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Marittima.
- 10.15 depositare qualsiasi mezzo (carrelli, invasi, gru etc.), imbarcazioni o natanti e materiali di vario genere nelle aree a terra al di fuori delle aree adibite ad alaggio o varo.
- 10.16 I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall'art 1164 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 11 -PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

- 11.1 Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento.
- 11.2 In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo di incendio, e la possibilità di arrecare danni alle altre unità o alle installazioni a terra. La Direzione del Porto avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

11.3 L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- 11.3.1 E' consentito il rifornimento manuale dei serbatoi dalle ore 7.30 alle ore 8.30 utilizzando serbatoi omologati e in base alle normative vigenti;
- 11.3.2 Prima della messa in moto del motore si deve provvedere all'aerazione dello stesso;
- 11.3.3 Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- 11.3.4 Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;
- 11.3.5 Le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, tranne fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al Regolamento in vigore per le unità di quella categoria;
- 11.3.6 In caso di incendio a bordo di una unità, sia il personale che l'equipaggio della stessa, e quello delle unità vicine, deve adoperarsi per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione. La Direzione del Porto dovrà essere tempestivamente avvisata per attivare immediatamente il personale a propria disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al Porto, ed informare le Autorità competenti. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali sono a carico dell'Utente responsabile;
- 11.3.7 Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- 11.3.8 In caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l'Ufficio Locale Marittimo di Palau, provvedendo, nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione a contenere lo sversamento nella zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente. Eventuali spese saranno a carico dell'utente;
- 11.3.9 E' assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali a meno di attività autorizzata dall'Autorità Marittima sulla base della vigente normativa (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'Utente potrà rivolgersi alla Direzione che provvederà a contattare il personale autorizzato, proprio o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente;
- 11.3.10 In porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso.

Articolo 12- ISPEZIONI

La Direzione del Porto e le Forze di Polizia potranno disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, anche sulle unità ormeggiate in porto, al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni. Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Articolo 13 - ASSICURAZIONE

- 13.1 Le unità all'ormeggio devono essere assicurate per responsabilità civile verso terzi. Il Comune non potrà essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti di ormeggio e non risponde di eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area dell'approdo turistico. Il Comune potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni de quo. Una copia del certificato di assicurazione dovrà esser consegnato alla direzione del porto alla stipula del contratto di ormeggio;
- 13.2 L'Utente che si rende colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.

Articolo 14 -SERVIZI PORTUALI

Il Comune, per mezzo della Direzione del Porto, fornisce agli Utenti i seguenti servizi portuali:

- a) Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- b) Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo;
- c) Servizio meteo e radio;
- d) Servizi igienici (a pagamento con tariffa che saranno stabilite dalla Giunta Comunale);
- e) Gestione dei rifiuti (Isola Ecologica controllata e video sorvegliata);
- f) Scalo di varo ed alaggio;
- g) Fornitura di acqua dolce ed energia elettrica;
- h) Servizio antincendio;
- i) Servizio WI-FI c/o la sala riunioni della Direzione del Porto Turistico;
- j) Parcheggio (a pagamento con tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale);

14.1 Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni.

Gli addetti al servizio di assistenza all'ormeggio intervengono nelle fasi di ormeggio e disormeggio in ausilio ai diportisti, da terra o con gommoni preposti a tale scopo. Il servizio è fornito tutti i giorni dalle h. 08,00 alle h. 20,00 compresi i festivi.

14.2 Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo.

Sarà cura del personale del Porto Turistico la pulizia giornaliera delle banchine e dei pontili in concessione al Comune di Palau.

14.3 Servizio meteo e radio.

La Direzione del Porto mette a disposizione dell'utenza sia un servizio meteo, mediante l'affissione in bacheca di vari bollettini meteorologici provenienti da diverse fonti di comprovata validità, sia di un servizio di ascolto, sul canale di lavoro assegnato dal Ministero delle PP.TT. (canale nove), e mantiene una stazione radiofonica conforme alla normativa vigente.

14.4 Servizi igienici.

Il porto è dotato di servizi igienici a pagamento ad uso esclusivo dei diportisti provvisti di docce e di acqua calda.

14.5 Gestione dei rifiuti.

Tutti gli operatori del porto sono obbligati a conferire i rifiuti, differenziati per tipologia, solo nell'isola ecologica collocata nell'area del porto turistico posizionata vicino la direzione portuale. E' vietato lasciare i rifiuti sulla banchina o dentro i cestini lungo l'area portuale, in caso di inosservanza e individuazione della responsabilità sarà elevata una sanzione di €.250,00.

14.6 Scalo di varo ed alaggio unità

Gli utenti dovranno fare esplicita richiesta presso la Direzione del Porto Turistico e saranno seguiti nelle operazioni dal personale del porto. Gli utenti saranno tenuti al pagamento anticipato della somma dovuta secondo il tariffario approvato dalla Giunta.

14.7 Fornitura di acqua dolce ed energia elettrica.

14.7.1 Per ciò che concerne la fornitura di acqua, è fatto obbligo agli utenti del Porto di far uso di apposite pistole regolatrici di flusso, da applicare alle manichette, al fine di evitare sprechi. L'uso dell'acqua sarà consentito agli Utenti solo ed esclusivamente per fare bunkeraggio e lavare l'unità al rientro in porto.

14.7.2 La somministrazione dell'energia elettrica può avvenire solo con l'impiego di spine previste e cavi a norma di legge.

14.7.3 I terminali di distribuzione (colonnine) potranno essere aperti solo dal personale del porto ed ogni tentativo di allaccio in forma diversa sarà perseguito. Il personale della Direzione sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.

14.7.4 Il pagamento dei servizi di cui sopra avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio.

14.7.5 La Direzione del Porto, non è tenuta ad assicurare la fornitura di acqua ed energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezza degli impianti, ed in particolare per carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 C.C.

14.8 Servizio antincendio.

Il Comune dispone di impianti fissi e mobili. Le spese relative agli interventi operati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 11 e seguenti per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno.

14.9 Servizio WI-FI

E' a disposizione degli utenti del Porto, c/o la sala riunioni della Direzione del Porto Turistico, il collegamento WI-FI ad internet gratuito, che gli utenti potranno utilizzare con i propri dispositivi.

14.10 Posteggi

Ai titolari di posto barca è concessa una tariffa pari al 50 per cento del costo ordinario della tariffa prevista per i posteggi, se disponibili, nella sola area urbana nel porto turistico, parcheggio multipiano e parcheggio ex campo sportivo.

Articolo 15 -ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI.

15.1 Alaggio e varo delle unità

L'alaggio ed il varo di unità nel porto di Palau è consentito a mezzo del travel-lift o gru, nell'area delimitata nel settore sud del Porto Turistico (allegato A evidenziato in blu).Le procedure devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- 15.1.1 E' fatto obbligo al responsabile dell'impresa di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore;
- 15.1.2 Le operazioni potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, salvo eccezionali ed urgenti motivi e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima;
- 15.1.3 Qualsiasi operazione di alaggio e varo deve essere preventivamente comunicata alla Direzione del Porto Turistico a mezzo mail o fax utilizzando l'apposito modulo in allegato. Tale documentazione sarà poi trasmessa per conto della Direzione del Porto alla locale Autorità Marittima;
- 15.1.4 Le unità da diporto, da traffico o da pesca oltre mt. 25 devono essere alate e messe in mare a mezzo del travel-lift o gru, esclusivamente nel bacino e nello scalo di alaggio allo scopo destinati, potranno invece utilizzare lo scivolo di alaggio e varo le unità con caratteristiche idonee allo stesso.
- 15.1.5 Al termine delle operazioni, il personale dell'impresa dovrà effettuare la pulizia della banchina;

- 15.1.6 Eventuali autocarri o rimorchi porta imbarcazioni possono sostare in prossimità del bacino di alaggio per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o scarico delle unità e comunque non oltre 30 minuti dal termine dell'operazione stessa;
- 15.1.7 L'alaggio ed il varo di unità a mezzo di veicoli attrezzati con gru e travel-lift sono consentiti solo presso la zona asservita e appositamente delimitata, ai soggetti in regola con le disposizioni dettate dalla normativa in materia e dalla competente Regione Autonoma della Sardegna in materia di attività esercitate sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione.
- 15.1.8 Le imprese che operano all'interno dell'area di varo ed alaggio (allegato A evidenziata in blu) dovranno corrispondere al Comune di Palau una quota per ogni singola operazione effettuata calcolata in base alle tariffe determinate con apposito provvedimento separato della Giunta.
- 15.1.9 Le su menzionate operazioni devono essere liquidate al Comune di Palau, presso la Direzione del Porto Turistico, entro il 15 del mese successivo all'avvenuta azione di alaggio e varo sulla scorta delle dichiarazioni presentate preventivamente alle singole operazioni.
- 15.1.10 Al termine delle operazioni di varo e alaggio le gru mobili, il travel lift e qualsiasi altro mezzo eventualmente utilizzato per le operazioni di varo e alaggio dovranno lasciare l'area portuale. All'interno dell'area portuale non è consentita la sosta di gru, travel lift e altri automezzi utilizzati per il varo e alaggio delle imbarcazioni se non per il tempo strettamente necessario a svolgere tali operazioni.
- 15.2 **Spostamento in ambito portuale dei mezzi**
Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, l'autogru e, in generale, tutti i mezzi pesanti (autogru, rimorchi, semirimorchi etc.) interessati alla movimentazione di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della strada (trasporti eccezionali), nonché alle disposizioni in materia di circolazione stradale in ambito portuale emanate con specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto di La Maddalena.
- 15.3 **Danni e responsabilità**
Ferre restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima e la Direzione del Porto Turistico di eventuali danni arrecati a strutture portuali o viarie (tombini, segnaletica, etc.).
- 15.4 **Divieti nei pressi del bacino di alaggio a mare**
All'interno del bacino di alaggio è vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità tranne di quelle in attesa di effettuare le operazioni di alaggio.
- 15.5 **Alaggio di unità attraverso l'uso dello scivolo**

- 15.5.1 Le operazioni potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- 15.5.2 Le unità da diporto di dimensioni non superiori alla portata dello scivolo munite di carrello e idonei argani o verricelli possono essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari:
- 15.5.3 L'accesso allo scivolo deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e messa a mare.
- 15.5.4 I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di creare intralcio ad altri mezzi. All'interno dell'area portuale è presente un'area di sosta temporanea riservata alle aziende di cantieristica nautica residente a Palau per consentire l'attesa dell'alaggio e varo. Area contraddistinta nel piano della zona (Allegato Pianta Generale contraddistinto con il color blu)
- 15.5.5 Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono essere prontamente allontanati dallo scalo e dalle immediate vicinanze;
- 15.5.6 Presso detto scivolo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali, invasature, veicoli e, in genere, di tutto ciò che possa in qualche modo intralciarne la transitabilità e l'utilizzazione.
- 15.5.7 Al fine di assicurare la possibilità di alaggi improvvisi a seguito di avarie e per non intralciarne il normale utilizzo, lo scalo di alaggio dovrà essere lasciato sempre libero al pubblico uso.
- 15.5.8 Durante l'utilizzo l'uso dello scivolo lo stesso è nella piena e diretta responsabilità dell'utente.
- 15.5.9 È responsabilità di chi utilizza la suddetta struttura la preventiva verifica delle condizioni e dello stato d'uso della stessa e la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa a mare e di alaggio che si intendono effettuare.
- 15.5.10 L'uso della struttura è comunque subordinato alla perfetta efficienza e alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati.
- 15.5.11 L'uso dello scivolo è vietato ai minori di anni 18, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di persona maggiorenne.
- 15.5.12 L'utilizzo dello scivolo galleggiante è subordinato al pagamento di una tariffa, determinata con apposito provvedimento separato della Giunta.

Articolo 16 -USO DELLE AREE RETROSTANTI LA DIREZIONE DEL PORTO

Le aree retrostanti la direzione del porto turistico non potranno essere utilizzate in alcun modo per lo svolgimento di lavori di rimessaggio, manutenzione e di cantieristica navale;

All'interno dell'area non potranno esser collocate, neanche per esigenze temporanee o straordinarie, nessun tipo di imbarcazioni, carrelli e autoveicoli. L'accesso con autoveicoli è vietato;
L'accesso è strettamente riservato al personale dipendente del porto turistico al fine di poter utilizzare i locali di deposito delle attrezzature;

Articolo 17 – PIANO ANTINCENDIO

17.1 Il Comune di Palau dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate su tutti i pontili galleggianti e banchine. Il caseggiato che ospita il sistema antincendio (pompe, deposito acqua dolce etc.) è ubicato nella zona sud del Porto, immediatamente a ridosso della zona di alaggio e varo, mentre le chiavi di accesso al caseggiato sono custodite presso la Direzione, ubicata nell'edificio posizionato nella zona est del Porto Turistico

17.2 Il responsabile della custodia delle chiavi dell'impianto è il Direttore del Porto Turistico.

17.3 Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

- Direzione Porto Turistico – darsena est Porto Turistico – PALAU - Tel. 0789/708435;
- Ufficio Locale Marittimo di Palau – Piazza del Molo,34 – PALAU – Tel. 0789/709419;
- Capitaneria di Porto di La Maddalena – Centrale Operativa – Piazza Saint Bon, 3 – La Maddalena – Tel 0789/736709;
- Vigili Urbani di Palau – c/o Comune di Palau – PALAU – Tel. 0789/770870 – 770861 – 770863 – Fax 0789/770866;
- Vigili del Fuoco di Olbia – Località BASA – OLBIA - Tel. 115 - 0789/602019
- Protezione Civile Palau – Via Degli Achei – PALAU – Tel. 0789/708660

In caso di incendio verrà allertata la Direzione del Porto che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento ed informare le Autorità preposte. Semestralmente sarà eseguita una esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tali esercitazioni si svolgeranno alla presenza dell'Autorità Marittima Locale ed andranno annotate su un apposito registro controfirmato dalla Direzione del Porto e dalla stessa Autorità Marittima Locale.

Articolo 18 – SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROFESSIONALI

18.1 A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate in porto (ristorante, bar, ecc.).

18.2 E' altresì vietato, nello specchio acqueo, nelle banchine, nei pontili e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale, pubblicitaria o promozionale.

18.3 Potranno svolgere attività di noleggio e locazione di unità da diporto, all'interno dello specchio acqueo in concessione al Comune di Palau, solo gli Utenti in possesso dei requisiti previsti e limitatamente alle unità all'uopo adibite.

- 18.4 Le operazioni inerenti i contatti con i fruitori dei servizi offerti, se eseguiti in porto dovranno svolgersi esclusivamente nella propria imbarcazione. Non sarà tollerata pertanto “la caccia” al cliente. Rimane in ogni caso assolutamente vietato qualunque utilizzo non corretto, di condotte, comportamenti ed atteggiamenti non conformi alle norme previste dal Regolamento del Porto Turistico e alle prescrizioni impartite dalla Direzione del Porto turistico, per la cui prima mancata osservanza la stessa Direzione provvederà ad emettere provvedimento di richiamo, da comunicare a mezzo raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata, seguito, nel caso di inottemperanza ovvero di recidiva, da un provvedimento di diffida, anch'esso da comunicarsi al destinatario a mezzo raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata. Nel caso di inottemperanza alla diffida, ovvero di ulteriore recidiva, La Direzione del Porto Turistico procederà all'emissione di apposito provvedimento di allontanamento dal porto.

Articolo 19- CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI UTENTI

Gli Utenti sono individuati nelle seguenti categorie:

19.1 RESIDENTI

Utenti in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Palau, sulla base delle risultanze degli uffici Anagrafe dell'Ente. Le domande dovranno essere inoltrate su apposita modulistica predisposta (Allegato D) esclusivamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente a partire dalle h. 09:00 del secondo lunedì utile del mese di Gennaio sino alle h. 12:00 del 28 Febbraio dell'anno di utilizzo richiesto. Nel caso le richieste, complete di tutta la documentazione, vengano inoltrate a mezzo mail si dovrà utilizzare l'indirizzo PEC – posta elettronica certificata, dell'Ufficio Protocollo dell'Ente – protocollo@pec.palau.it. utilizzabile solo con altra mail pec. Non saranno accettate richieste pervenute al di fuori dei termini su indicati e alle mail differenti da quella del protocollo generale. La domanda (Allegato D) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione.

- A) Copia della carta d'identità in corso di validità dove si evince la residenza;
- B) Per le unità immatricolate fotocopia integrale della licenza di navigazione, comprovante la proprietà dell'imbarcazione;
- C) Per i natanti, unità non immatricolate, fotocopia del libretto del motore, fotocopia degli ultimi 3 certificati compreso il certificato di assicurazione in corso di validità stabilita dalle norme vigenti, recante l'indicazione della marca, del modello e del numero di matricola dell'unità motrice del natante intestato al nominativo del titolare del contratto di ormeggio;

19.1.1 Il “contratto Residenti” è riservato esclusivamente ai soggetti proprietari e con possesso esclusivo di unità da diporto residenti nel comune di Palau, e dovrà avere una durata minima di almeno 8 mesi nel corso dell'anno di utilizzo. È fatto obbligo della rispondenza tra il soggetto firmatario del contratto di ormeggio e l'assicurato.

19.1.2 Il contratto riservato ai residenti è strettamente collegato alla condizione oggettiva del proprietario, che deve godere del pieno diritto di proprietà sull'imbarcazione / natante e risiedere nel comune di Palau, pertanto non è sufficiente il solo titolo di possesso dell'imbarcazione (comodato d'uso, noleggio, leasing ecc.). E' onere del richiedente l'agevolazione dimostrare la residenza e dichiarare, assumendosene le responsabilità civili e penali, la proprietà

sull'imbarcazione/natante anche nell'ipotesi in cui quest'ultima non sia soggetta a registrazione. L'Ufficio si riserva di comunicare tutte le dichiarazioni (che devono essere presentate annualmente entro e non oltre il 28 febbraio) alle autorità di vigilanza fiscale e tributaria per gli accertamenti di corrispondenza tra dichiarato e riscontrato.

- 19.1.3 Gli ormeggi riservati ai Residenti sono N. 140. Le richieste per poter godere dell'agevolazione devono essere presentate presso l'ufficio protocollo dell'ente su apposita modulistica ogni anno entro il termine perentorio del 28 febbraio corredate della documentazione comprovante il diritto. I posti barca riservati sono così suddivisi:

Categoria	Dimensioni massime	numero
A	da ml. 00,00 a ml. 06,50	80
B	da ml. 06,51 a ml. 08,00	33
C	da ml. 08,01 a ml. 09,50	12
D	da ml.09,51 a ml. 11,50	15

- 19.1.4 Il Comune provvederà annualmente alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca secondo i parametri di seguito specificati:

- a. Punti 1 - per **ogni anno di residenza**
(Concorrono a sommatoria di permanenza anche residenze discontinue)
- b. Punti4- per la **Residenza dalla nascita**
(Iscritti all'anagrafe del Comune di Palau dalla data di nascita)
- c. Punti 3 - ai richiedenti **con più di 65 anni**
- d. Punti4 - a chi detiene motori di propulsione con **requisiti di protezione ambientale** secondo le direttive europee 2003/44/CE e 2013/53/UE

In caso di punteggio identico tra i diversi partecipanti, si darà la precedenza all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le richieste che risulteranno in esubero saranno inserite nella lista d'attesa, e suddivise nelle categorie di appartenenza delle imbarcazioni: A (da metri 00.00 a 06,50) B (da metri 06,51 a 08,00) C (da metri 08,01 a 09,50) D (da metri 09,51 a 11,50). In caso di rinunce o decadenza, la lista d'attesa verrà utilizzata compatibilmente con i posti ormeggio di categoria resisi disponibili. La predette graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

- 19.1.5 Le unità degli utenti Residenti superiori a ml. 11,50 non godranno di nessuna agevolazione tariffaria da "Residente".

- 19.1.6 I Residenti dovranno dimostrare ogni anno entro il termine perentorio del 28 febbraio di possedere i requisiti richiesti (proprietà dell'unità, residenza nel Comune di Palau), presentando

al protocollo dell'Ente la modulistica debitamente compilata negli schemi allegati al presente Regolamento (allegato D).

19.1.7 Ciascun Residente potrà ottenere solo 1 (uno) posto barca per nucleo familiare;

19.1.8 I contratti da residente saranno rinnovati ogni anno solo a seguito della presentazione della modulistica entro il termine perentorio e con le limitazioni sopra meglio evidenziate.

19.2 OPERATORI DI SERVIZI NAUTICI

Sono le ditte aventi ad oggetto:

- a) il noleggio di imbarcazioni/natanti;
- b) la locazione di imbarcazioni/natanti;
- c) il diving;
- d) gestione imbarcazioni da traffico per trasporto passeggeri.

19.2.1 La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta annuale che dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta (Allegato E) esclusivamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente a partire dalle h. 09:00 del secondo lunedì utile del mese di Gennaio sino alle h. 12:00 del 28 Febbraio dell'anno di utilizzo richiesto. Nel caso le richieste, vengano inoltrate a mezzo mail si dovrà utilizzare l'indirizzo PEC – posta elettronica certificata, dell'Ufficio Protocollo dell'Ente – protocollo@pec.palau.it. utilizzabile solo con altra mail pec. Non saranno accettate richieste pervenute al di fuori dei termini su indicati e alle mail differenti da quella del protocollo generale.

19.2.2 A decorrere dal 2020 il numero dei posti barca destinati alla presente categoria non potrà essere superiore a n.06 gommoni a noleggio/locazione per singola azienda o persona fisica operante in tale settore; a n.03 imbarcazioni per singolo diving; a n.03 imbarcazioni a noleggio/locazione per singola azienda o persona fisica operante in tale settore; a n.01 imbarcazione da traffico singola azienda o persona fisica operante in tale settore (massimo tre aziende/persone fisiche). In totale comunque nell'intera area portuale turistica si provvederà a stabilire un numero complessivo che non potrà in nessun caso esser modificato o variato;

per l'annualità 2020 le tariffe e il numero di posti saranno oggetto di rideterminazione da parte della Giunta Comunale.

19.3 STANZIALI

Sono considerati utenti "Stanziali" coloro che hanno perfezionato un contratto nella categoria ordinaria annuale di 12 (dodici) mesi continuativi o della durata minima di 10 (dieci) mesi con contestuale rinuncia esclusivamente nei mesi di Luglio e Agosto o parte e/o frazione di essi con alaggio e varo a carico dell'utente. Il contratto minimo dei 10 mesi non può prevedere rinunce a mesi di utilizzo diversi da Luglio e Agosto.

19.3.1 La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta annuale che dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta (Allegato F) esclusivamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente a partire dalle h. 09:00 del secondo lunedì utile del mese di Gennaio sino alle h. 12:00 del 28

Febbraio dell'anno di utilizzo richiesto. Nel caso le richieste vengano inoltrate tramite mail si dovranno utilizzare esclusivamente gli indirizzi mail dell'Ufficio Protocollo dell'Ente – protocollo@pec.palau.it. PEC – posta elettronica certificata, utilizzabile solo con altra mail pec, oppure protocollo@palau.it. Non saranno accettate richieste pervenute al di fuori dei termini su indicati e alle mail differenti da quelle del protocollo generale.

- 19.3.2 Ai soggetti già in possesso dell'agevolazione è riconosciuto anno per anno il diritto di prelazione sul posto occupato, il diritto decade nel caso in cui l'utente cambi categoria di appartenenza dell'imbarcazione e/o non presenti regolare richiesta entro i termini stabiliti.

19.4 **TEMPORANEI**

Sono considerati utenti "Temporanei" coloro che hanno perfezionato un contratto a breve termine nella categoria ordinaria con una durata inferiore e condizioni diverse rispetto a quelle previste per gli utenti stanziali.

- 19.4.1 La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta che dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta (Allegato G) esclusivamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente a partire dalle h. 09:00 del primo lunedì del mese di marzo sino alle h. 12:00 del 31 maggio dell'anno di utilizzo richiesto. Nel caso le richieste vengano inoltrate tramite mail si dovranno utilizzare esclusivamente gli indirizzi mail dell'Ufficio Protocollo dell'Ente – protocollo@pec.palau.it. PEC – posta elettronica certificata, utilizzabile solo con altra mail pec, oppure protocollo@palau.it. Non saranno accettate richieste pervenute al di fuori dei termini su indicati e alle mail differenti da quelle del protocollo generale.

- 19.4.2 avranno priorità nell'assegnazione dell'utilizzo di un posto di ormeggio le richieste che conterranno i periodi di permanenza più lunghi, comunque non inferiori a 30 (trenta) giorni, che coincidano con l'inizio e la fine del mese. A parità di periodo richiesto sarà preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 20 -TARIFFE DI ORMEGGIO

Le tariffe sono calcolate a metro quadro di occupazione dello specchio acqueo. Base del calcolo è la superficie occupata dall'imbarcazione intesa quale lunghezza per larghezza fuori tutto delle unità. Sono calcolate al netto dell'I.V.A. e di ogni altra imposta e tassa. Le tariffe, approvate con apposito provvedimento di Giunta Comunale, sono distinte a seconda dell'appartenenza alle seguenti categorie:

- 1) Ordinaria
- 2) Campo Boe
- 3) Stanziali
- 4) Operatori di servizi Nautici suddivisi al loro interno in:
Noleggio, Locazione, Diving e Traffico Passeggeri
- 6) Residenti

Saranno soggetti a pagamento anche i servizi di seguito elencati, secondo le tariffe che saranno determinate con apposito provvedimento di Giunta Comunale:

- a) Fornitura Energia Elettrica

- b) Fornitura Acqua
- c) Area Alaggio e Varo delle Imbarcazioni e dei Natanti (operatori)
- d) Alaggio di unità attraverso l'uso dello scivolo
- e) Servizi igienici
- f) Parcheggio

Articolo 21 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E SANZIONI

L'utente dovrà versare il corrispettivo nelle seguenti modalità:

- il 50% alla sottoscrizione del contratto di ormeggio e il saldo entro il 30 luglio dello stesso anno;

E' ammesso il pagamento in un'unica soluzione alla sottoscrizione del contratto;

La decorrenza del diritto al posto di ormeggio si ha con la pubblicazione delle graduatorie ufficiali sull'albo pretorio del Comune.

I pagamenti non effettuati entro il 30 luglio autorizzano la Direzione portuale all'immediata rimozione e alla riscossione coattiva, mediante avvisi di accertamento, maggiorata di sanzioni e interessi come previsti dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Il pagamento dei canoni di ormeggio dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario, con carte di debito/credito o con il sistema PagoPa; non sono ammesse forme di pagamento in contanti o con assegni bancari / circolari.

In caso di mancato pagamento il Comune di Palau, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell'unità da diporto. In caso di inottemperanza si provvederà di ufficio alla rimozione dell'unità da diporto a spese del proprietario, la cui restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio e delle altre spese sostenute dal Comune di Palau.

Articolo 22 - SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni indicate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1164 del codice della navigazione, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro.

Articolo 23 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

23.1 Entrata in vigore

Il presente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

23.2 Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e/o fra loro ed il Comune, è eletto quale Foro competente quello di Tempio Pausania.

23.3 Revoca

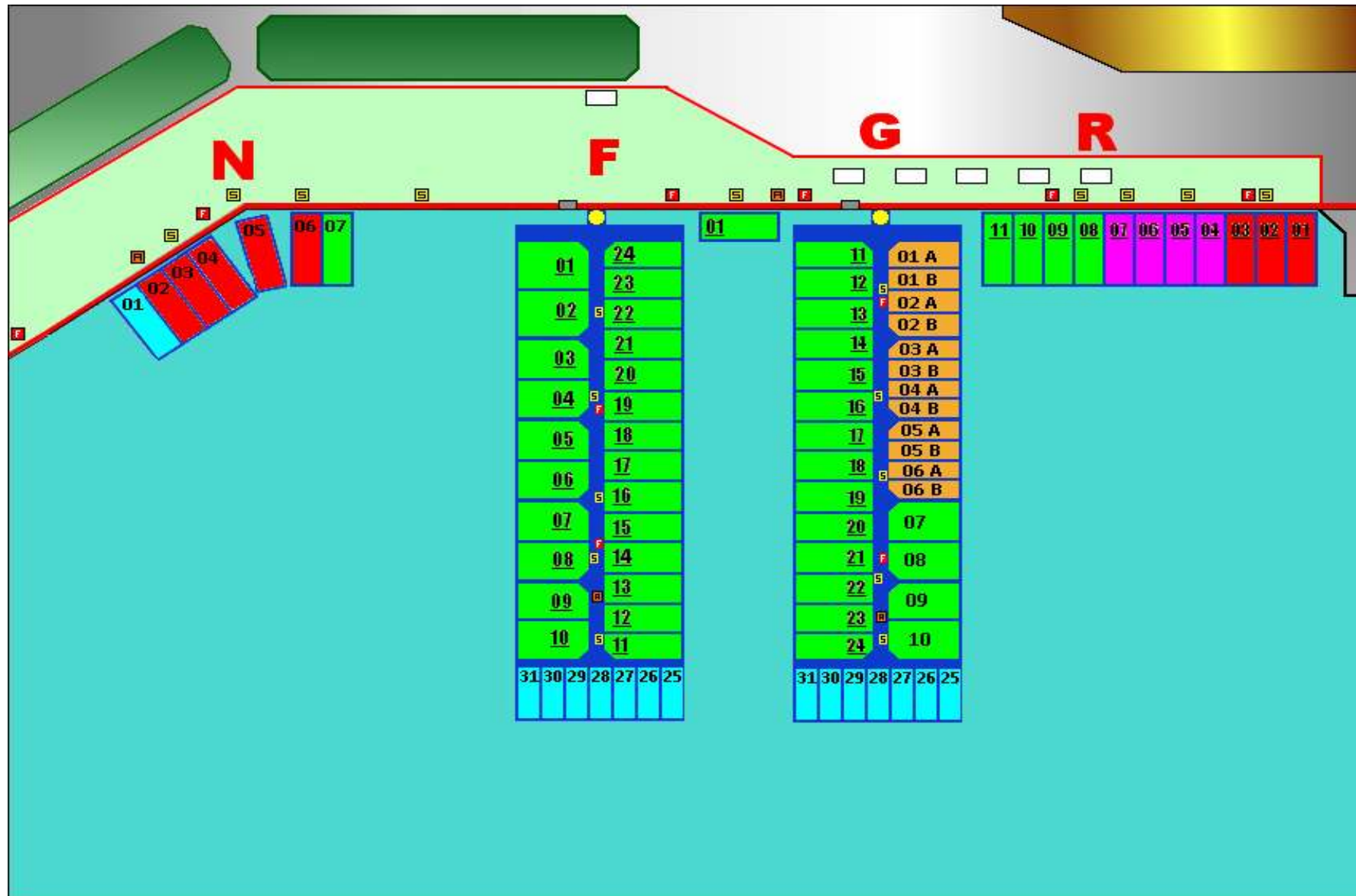
Il Comune, per mezzo della Direzione del Porto, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità ed Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento Interno. La Direzione del Porto, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con i mezzi propri e se necessario,

anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale a spese dell'Utente. In casi particolari il Comune, per mezzo della Direzione del Porto, potrà avvalersi dell'intervento della Autorità Marittima o eventualmente di altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda.

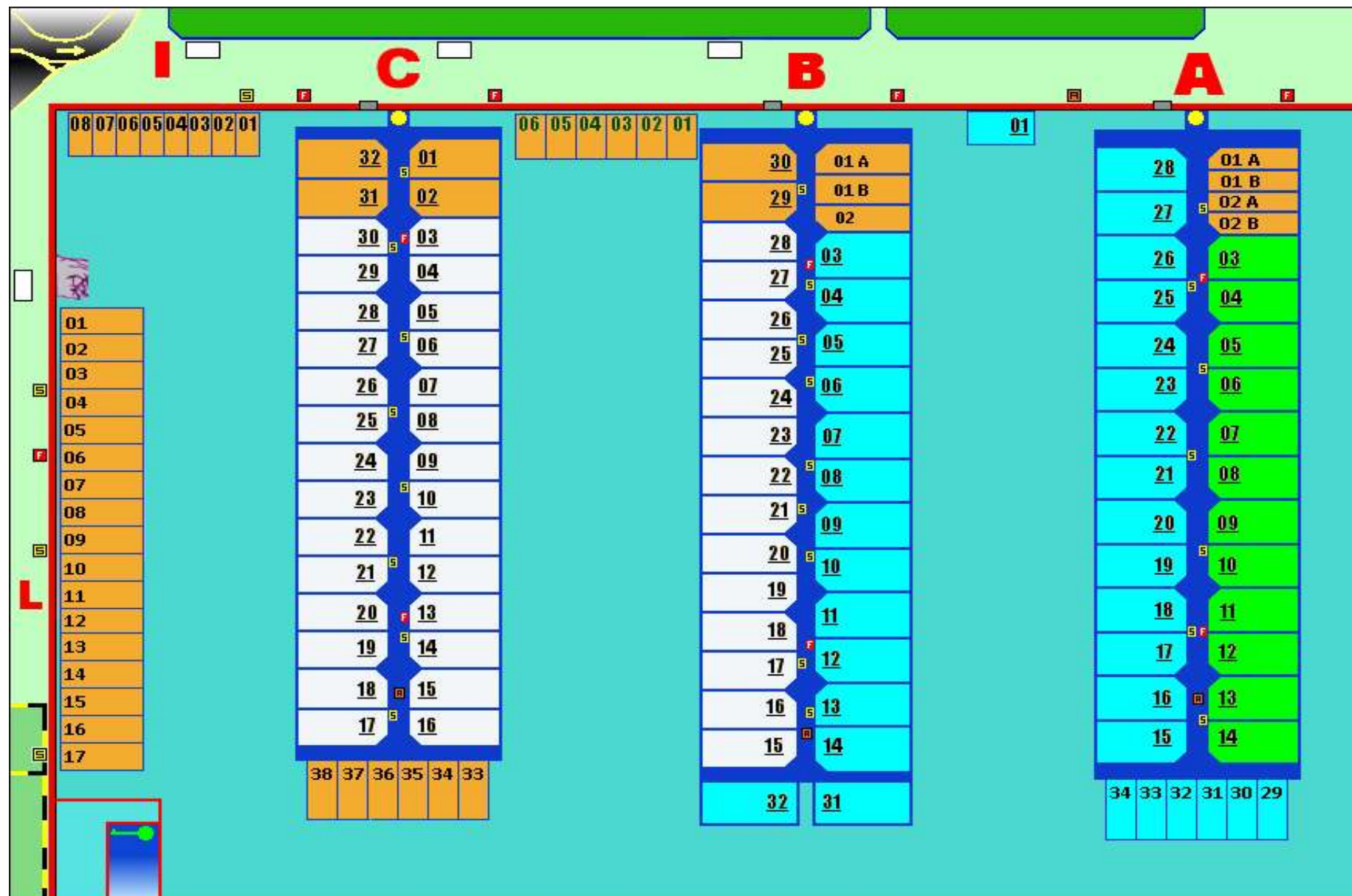
23.4 **Accettazione**

L'Utente, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto di ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente Regolamento che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa

ZONA 1



ZONA 2



ZONA 5

